



COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**N°146 DEL
30-12-2019****OGGETTO: Nulla osta al rilascio dell'autorizzazione al dipendente Antonio Cossu a prestare attività lavorativa presso il Comune di Las Plassas ai sensi dell'art. 1 comma 557, Legge 311/2014.**

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 08:45 nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale, si è riunita alla presenza dei signori:

Cocco Ediberto	Sindaco	P
Pusceddu Alberto	Assessore	P
Marica Giovanna	Assessore	A
Erbi' Alessandro	Assessore	P
Minnai Bernardo	Assessore	P

risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Con l'assistenza del Segretario Comunale: Dott. Gianantonio Sau, il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Sindaco del Comune di Las Plassas, con nota acquisita al protocollo del Comune al n. 5811 del 20/12/2019, ha fatto richiesta di autorizzazione per la collaborazione esterna del dipendente di questo Comune Antonio Cossu, Responsabile del Servizio Finanziario, Cat. D1 posizione economica D4, assunto a tempo pieno e indeterminato, da espletarsi al di fuori del normale orario di servizio e in modo da non intralciare l'attività istituzionale di questo comune;

Visto l'art. 1 comma 557 della Legge n. 311/2004, il quale prevede che i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, "possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre Amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza", diretto a far fronte alle peculiari problematiche di tipo organizzativo scaturenti dall'esiguità degli organici e dalle ridotte disponibilità finanziarie degli Enti;

Atteso che tale disposizione, come rimarcato dal Consiglio di Stato, con parere n. 2141/2005, si configura come normativa speciale, che introduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga al principio di esclusività della prestazione lavorativa del dipendente di una pubblica amministrazione espresso dall'art.53, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001, consentendo pertanto l'utilizzazione di personale dipendente a tempo pieno di altre amministrazioni locali nel rispetto del limite massimo di 48 ore di lavoro settimanali.

Dato atto che la circolare del Ministero dell'Interno n. 2 del 21.10.2005 specifica che l'utilizzazione del personale dipendente presso altri enti, ai sensi del predetto comma 557, art. 1 della Legge n. 311/2004, è consentita per le sole prestazioni che non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro e non interferiscano con i compiti istituzionali, sempreché siano garantite il rispetto delle prescrizioni stabilite dall'amministrazione di appartenenza a tutela del lavoratore.

Vista la deliberazione n. 23 /SEZAUT/2016/QMIG della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – del 20/05/2016 che fa luce sulle varie fattispecie inquadrabili nell'art. 1 comma 557.

Considerato che qualora l'utilizzazione di personale da parte dell'altro Ente, attraverso la disposizione del citato art. 1 comma 557 della Legge n. 311/2004, avvenga sulla base di un contratto di lavoro subordinato, la permanenza del rapporto presso l'Amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in tema di:

- orario di lavoro giornaliero e settimanale che non può superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, pari a 48 ore settimanali, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non può che essere a tempo parziale;

- ferie annuali, che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, devono essere fruito dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate;

Dato atto che la durata del rapporto di lavoro viene prevista fino al 31.12.2020.

Richiamato l'art. 92 c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 che testualmente recita: "*Rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale. - 1. Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti*".

Preso atto della dichiarazione di disponibilità all'espletamento dell'attività lavorativa presso il Comune di Las Plassas;

Accertato che non sussistono cause d'incompatibilità di diritto o di fatto, o situazioni anche potenziali, di conflitto d'interessi con l'attività istituzionale svolta dal citato dipendente;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, così come modificati ed integrati in seguito all'entrata in vigore del D.L. n.174/2012, convertito in L.n.213 del 07.12.2012;

Riconosciuta la competenza della Giunta Comunale all'adozione del presente atto;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di pronunciarsi favorevolmente in merito al rilascio dell'autorizzazione, a norma di quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. ed in conformità dell'art. 1 c. 557 della L. n. 311/2004, al dipendente a tempo pieno e indeterminato Sig. Cossu Antonio, a prestare attività lavorativa aggiuntiva a supporto dell'Ufficio Finanziario, per n. 12 ore settimanali, oltre il normale orario di lavoro, presso il Comune di Las Plassas, fino al 31.12.2020;

Di dare che:

- lo svolgimento dell'attività lavorativa dello stesso presso il Comune di Las Plassas, sarà effettuata nel rispetto delle condizioni richiamate nella parte narrativa del presente atto;
- si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e dall'art. 18 del D.Lgs. n. 33/20163 in ordine alla comunicazione/pubblicazione degli incarichi esterni conferiti dalle pubbliche amministrazioni ai propri dipendenti;
- la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa.

Di trasmettere la presente deliberazione al Comune di Las Plassas e al dipendente Sig. Cossu Antonio;

Successivamente, stante l'urgenza del procedere, con separata votazione unanime resa nelle forme di legge,

DELIBERA

Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. n.267/2000;

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Gianonio Sau

Il Sindaco
f.to Ediberto Cocco



Copia della presente deliberazione è pubblicata ai sensi della legge n. 69/2009 all'albo pretorio informatico online del Comune di Gesturi dal 09.01.2020, per la durata di 15 giorni consecutivi e contestualmente trasmessa, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n.267/2000, in elenco ai capi gruppo consiliari come per legge con nota n.118 di prot. del 09.01.2020.

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Gianonio Sau

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. N. 267/2000

Vista la proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere favorevole sulla regolarità TECNICA della stessa.

Il Responsabile del Settore
f.to Ediberto Cocco

E' copia conforme all'originale

Gesturi, lì 09.01.2020

Il Segretario Comunale
Dott. Gianonio Sau

